



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 13 marzo 2021

Prot. n. A001/2021/ 178151

Ordinanza n. 67

Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 30 aprile 2021;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione", convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, pubblicato su G.U. n. 10 del 14 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato su G.U. n. 45 del 23 febbraio 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato su G.U. n. 52 del 2 marzo 2021 – Suppl. Ordinario n. 17;

VISTE le interlocuzioni avvenute nelle ultime ore a livello istituzionale con i rappresentanti del Governo, in occasione delle quali si è appreso che l’organo esecutivo nazionale ha adottato un nuovo decreto legge con ulteriori misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19;

CONSIDERATO che, dallo schema dell’adottando decreto legge acquisito informalmente dalla segreteria generale della conferenza delle regioni e delle province autonome, si evince come sia stato adottato un nuovo criterio automatico per l’applicazione delle misure della c.d. “zona rossa”, ossia quello dell’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile.

CONSIDERATO l’ultimo report settimanale disponibile (n.43), aggiornato al 10 marzo 2021, effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, che per la Provincia Autonoma di Trento individua “Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/3/2021-7/3/2021: 1916 | Incidenza: 351.29 per 100000 - Rt: 1.04 (CI: 0.85-1.18) [medio 14gg]”;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, in attesa della relativa ordinanza del Ministro della salute, a partire dal 15 marzo 2021 la Provincia di Trento sarà collocata nella c.d. “zona rossa”, con applicazione delle misure di contenimento di cui al Capo V del Dpcm 2 marzo 2021.

Ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021 prot. n. A001/2021/160887/1

VISTO l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021 prot. n. A001/2021/160887/1, adottata in seguito all’emanazione del Dpcm 2 marzo 2021;

CONSIDERATO opportuno ribadire l’efficacia del contenuto di tale ordinanza in quanto coerente con l’applicazione delle misure di cui al Capo V del Dpcm 2 marzo 2021, anche con riferimento ai punti del dispositivo della stessa in cui si fa espresso riferimento alla “zona rossa”, ossia i punti 4), 21), 24 e 54).

PRESO ATTO del refuso contenuto nel punto 13) del dispositivo dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021 prot. n. A001/2021/160887/1, ove è stata fatta salva l’applicazione dell’art. 27 del Dpcm 2 marzo 2021 in materia di “attività di servizi di ristorazione”, ma per mero errore materiale è stata riportata la circostanza per cui tra i soggetti, cui è consentito l’asporto fino alle ore 18:00, vi sono anche quelli che svolgono attività prevalenti con il Codice ATECO 47.25;

Nota del Presidente della Provincia di data 4 marzo 2021, prot. n. 155506/21 in materia di applicazione di misure di contenimento del contagio nel territorio del Comune di Giovo

VISTA la nota del Presidente della Provincia di data 4 marzo 2021, prot. n. 155506/21, che ha disposto l'applicazione, sul territorio del Comune di Giovo fino al 19 marzo 2021, delle specifiche misure di contrasto legate al superamento dell'indice del 3% della popolazione residente, ai sensi di quanto previsto in materia dall'ordinanza n. 63 del 15 gennaio 2021, prot. n. 25495/1;

VISTO quando disposto al punto 21) del dispositivo dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021 prot. n. A001/2021/160887/1, che testualmente riporta *“resta inteso che qualora la Provincia autonoma di Trento sia eventualmente collocata in “zona rossa” in virtù dell'apposita ordinanza adottata dal Ministero della Salute, sull'intero territorio provinciale si applicheranno in toto il contenuto delle misure previste dal Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 e dei relativi allegati ivi richiamati;*

CONSIDERATO pertanto la necessità di dare atto che la nota del Presidente della Provincia di data 4 marzo 2021, prot. n. 155506/21 cessa di avere efficacia a partire dal giorno 15 marzo 2021, in virtù della circostanza che anche sul territorio del Comune di Giovo, a partire da tale data, si applicheranno le misure di cui al Capo V del Dpcm 2 marzo 2021, come sul resto del territorio provinciale;

Servizi socio educativi per la prima infanzia, servizi di conciliazione, scuole dell'infanzia e istituzioni scolastiche e formative

VISTO l'articolo 9, comma 1, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in base ai quali la Provincia ha competenza legislativa in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica di data 15 luglio 1988, n. 405, come da ultimo modificato con decreto legislativo di data 19 novembre 2003, n. 346, che all'articolo 1 stabilisce che le attribuzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria siano esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia Autonoma di Trento;

VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, recante “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;

VISTA la legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia”,

VISTA la legge provinciale 13 marzo 1977 n. 13 “Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento”;

VISTA la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”;

VISTO il Piano operativo dell'istruzione anno scolastico 2020-2021 approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1030 del 22 luglio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Provincia n. 42 del 25/08/2020 (Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia, per la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi, per le misure di partecipazione a celebrazioni liturgiche che si svolgono nelle chiese di culto cattoliche e sull'utilizzo della mascherina a copertura delle vie respiratorie) e sue successive modificazioni;

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Provincia n. 43 del 3/09/2020 (Ulteriori disposizioni per la ripresa delle attività nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative), modifica degli allegati 1) e 2)

dell'ordinanza 25 agosto 2020 n. 42, nonché disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza nei convitti e nelle strutture ricettive per studenti, in materia di aree scolastiche temporanee destinate alla didattica e di deroghe in materia di SCIA per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico)

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1298 di data 28 agosto 2020 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la didattica digitale integrata per le istituzioni scolastiche e formative del Trentino in situazioni di massima urgenza."

CONSIDERATO fondamentale nella lotta alla pandemia in corso garantire, almeno ai figli/minori in affidamento di operatori sanitari in servizio in strutture sanitarie pubbliche e private, nonché nelle RSA, la frequentazione in presenza dei servizi socio educativi della prima infanzia, dei servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero - tre anni e delle attività delle scuole dell'infanzia, al fine di assicurare che tali operatori sanitari assicurino in questa fase la loro indispensabile presenza sul posto di lavoro e non siano eventualmente costretti a rimanere a casa per accudire tali minori;

CONSIDERATO ragionevole prevedere che il servizio possa essere erogato in piccoli gruppi di massimo quattro bambini, come indicato dal Dipartimento di prevenzione dell'Apss, e consentire pertanto di garantire ai bambini con bisogni educativi speciali una effettiva inclusione attraverso l'inserimento in questi piccoli gruppi anche in considerazione dell'interruzione dei servizi in occasione delle vacanze pasquali, consentendo un rientro di questi bambini nei loro gruppi originari alla ripresa del servizio dopo il periodo pasquale.

VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Tutto ciò premesso,

IL PRESIDENTE

ORDINA QUANTO SEGUE

Ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021 prot. n. A001/2021/160887/1

- 1) è confermata, a partire dal 15 marzo 2021 e fino al termine della sua vigenza, l'efficacia del contenuto dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021 prot. n. A001/2021/160887/1 in quanto coerente con l'applicazione delle misure di cui al Capo V del Dpcm 2 marzo 2021, anche con riferimento ai punti del dispositivo della stessa in cui si fa espresso riferimento alla "zona rossa", ossia i punti 4), 21), 24 e 54);
- 2) si dà atto del refuso contenuto nel punto 13) del dispositivo dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021 prot. n. A001/2021/160887/1, ove è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 27 del Dpcm 2 marzo 2021 in materia di "attività di servizi di ristorazione", ma per mero errore materiale è stata riportata la circostanza per cui tra i soggetti, ai quali è consentito l'asporto solo fino alle ore 18:00, vi siano anche quelli che svolgono attività prevalenti con il Codice ATECO 47.25. Viceversa, si conferma che detti soggetti possono svolgere attività di asporto fino alle 22:00;

Nota del Presidente della Provincia di data 4 marzo 2021, prot. n. 155506/21 in materia di applicazione di misure di contenimento del contagio nel territorio del Comune di Giovo

- 3) si dà atto che la nota del Presidente della Provincia di data 4 marzo 2021, prot. n. 155506/21 cessa di avere efficacia a partire dal giorno 15 marzo 2021, in virtù della circostanza che anche sul territorio del Comune di Giovo, a partire da tale data, si applicheranno le misure di cui al Capo V del Dpcm 2 marzo 2021, come sul resto del territorio provinciale;

Servizi socio educativi per la prima infanzia, servizi di conciliazione, scuole dell'infanzia e istituzioni scolastiche e formative

- 4) fermo restando quanto disposto dall'articolo 43 del DPCM 2 marzo 2021, in particolare per le attività in presenza con i bambini con bisogni educativi speciali, per i periodi di sospensione dei servizi socio educativi della prima infanzia di cui alla legge provinciale n. 4 del 12 marzo 2002, dei servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero - tre anni di cui alla legge provinciale n. 1 del 2011 e delle attività delle scuole dell'infanzia di cui alla L. 13 del marzo 1977, in questi periodi (ed esclusivamente per i predetti servizi socio educativi della prima infanzia, servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero - tre anni e attività delle scuole dell'infanzia) è possibile svolgere attività in presenza anche in favore dei figli/minori in affido di operatori sanitari in servizio in strutture sanitarie pubbliche e private, nonché nelle RSA, come comprovato dagli interessati circa la loro qualifica di operatori sanitari in dette strutture da apposita autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Per questi bambini e per quelli con bisogni educativi speciali le attività in presenza possono essere organizzate in gruppi stabili di massimo quattro bambini di gruppi/sezione anche diversi, laddove necessario per garantire l'inclusione scolastica/educativa;
- 5) per la didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche e formative si applica quanto previsto dalla delibera della Giunta provinciale n. 1298 del 28 agosto 2020 (Approvazione linee di indirizzo per la didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche e formative del Trentino in situazione di massima emergenza)

Disposizioni finali

- 6) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno della sua adozione, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non modificate o superate dal Dpcm 2 marzo 2021;

Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

dott. Maurizio Fugatti